QUESITI

NUNZIO GALLO

La difesa prima della preclusione. Il controllo sui presupposti del giudizio immediato

Il contributo esamina le ordinanze del 2 febbraio e del 30 marzo 2026, pronunciate rispettivamente dal giudice per le indagini preliminari e dalla Corte d'assise de La Spezia nel medesimo procedimento per omicidio. La difesa aveva contestato l'instaurazione del giudizio immediato in relazione all'autonoma imputazione di atti persecutori, deducendo l'inosservanza del termine per la presentazione della richiesta e l'assenza di un titolo custodiale riferibile a tale reato. I provvedimenti hanno escluso, per ragioni attinenti alle rispettive attribuzioni, la possibilità di riesaminare i presupposti del rito dopo l'emissione del decreto. L'analisi distingue pertanto le condizioni di legittima instaurazione del procedimento speciale dal regime dei controlli successivi e considera le conseguenze che la loro preclusione determina per l'effettività dell'intervento difensivo.

Il confronto con la funzione dell'udienza preliminare e con le garanzie previste in altri ordinamenti conduce a sostenere l'esigenza di un'interlocuzione difensiva informata anteriormente alla decisione sul rito, poiché la pienezza del contraddittorio dibattimentale non restituisce all'imputato la possibilità di contestare utilmente i presupposti dell'omissione della fase preliminare.

Defence participation in the prosecutor's request for immediate trial

This article examines two orders issued in the same homicide proceedings, in which the defence challenged the inclusion of a separate stalking charge in an immediate trial requested by the prosecutor. The issues concerned the time limit for requesting the procedure, the different precautionary measures applicable to the charges, and the consequences of their connection. Once the immediate-trial order had been issued, the preliminary investigation judge considered the power to review its prerequisites exhausted; the trial court subsequently refused to reconsider those prerequisites. The article distinguishes the initial lawfulness of the request from the availability of subsequent remedies and assesses the opportunities for defence participation. Drawing also on comparative analysis, it argues for informed defence participation before the decision to dispense with the preliminary hearing, since the safeguards available at trial do not necessarily restore an opportunity to challenge that procedural choice.

SOMMARIO: 1. La scelta del rito: note introduttive. – 2. La vicenda processuale. – 3. Termini di accesso e stabilità del decreto. – 4. Custodia cautelare e connessione fra imputazioni. – 5. L'interlocuzione difensiva prima del decreto. – 6. Le garanzie del dibattimento ed il filtro dell'udienza preliminare. – 7. Invalidità e limiti dei rimedi successivi. – 8. Il possibile assorbimento del reato connesso. – 9. Accelerazione e partecipazione difensiva: indicazioni dal confronto comparato. - 10. Una garanzia da collocare prima della preclusione.

1. *La scelta del rito: note introduttive.* Il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero sollecita una riflessione sulle condizioni di effettività dell'intervento difensivo nella decisione di omettere l'udienza preliminare. Si tratta di un controllo sull'esistenza dei presupposti del procedimento speciale che precede e si distingue dall'accertamento della responsabilità, poiché riguarda la legittimità delle forme nelle quali l'accusa viene sottoposta al giudice del dibattimento. La questione assume particolare rilievo quando, come nel

caso di specie, la valutazione è riservata al giudice per le indagini preliminari e la sua conclusione preclude un successivo sindacato sui medesimi presupposti: la possibilità di rappresentare le ragioni difensive deve allora essere considerata in rapporto al momento nel quale esse possono ancora concorrere alla formazione della decisione.

Il rito differenziato in questione, è noto, non presuppone il consenso dell'indagato e non comporta, per il solo fatto della sua instaurazione, un beneficio sanzionatorio, essendo caratterizzato dalla citazione diretta a dibattimento senza la celebrazione dell'udienza preliminare. In questo contesto, la vicenda esaminata prende le mosse dalla distinzione tra giudizio immediato ordinario, fondato sull'evidenza della prova e sulla presentazione della relativa richiesta entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, e l'ipotesi custodiale, per la quale il termine di centottanta giorni decorre dall'esecuzione della misura ed il titolo coercitivo deve riferirsi al reato per cui si procede. Secondo un paradigma normativo che prevede che l'iniziativa del pubblico ministero dovrebbe essere subordinata ai criteri previsti dagli artt. 453 e 454 c.p.p., la cui sussistenza deve essere accertata dal g.i.p. prima dell'emissione del decreto[1]. La dicotomia assume rilievo di non poco mo-

[1] Artt. 453, co. 1, 1–*bis* e 2, e 454 c.p.p. Per l'inquadramento dell'istituto, ALONZI, *Di cosa parliamo quando parliamo di rito immediato ovvero le interessanti implicazioni della sentenza Squicciarino*, in *Leg. pen.*, 2015, versione online, 2-4, www.lalegislazionepenale.eu; BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare e i riti speciali*, in *Ind. Pen.*, 2000; BENE, *Il giudizio immediato*, Napoli, 2000; BONETTI, *Il giudizio immediato,* a cura di Pisani*, I procedimenti speciali in materia penale*, Milano, 1997, 445; BRICCHETTI-PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è già in carcere*, in *Guida dir.*, 2008, 23, 80; CAPRARA, *Rilievi di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. (e dell'art. 34 c.p.p.)*, in *Ind. Pen.*, 2001, 883; CHILIBERTI-ROBERTI, *Il giudizio immediato*, in Chiliberti, Roberti, Tuccillo, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Milano, 1994, 431; CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 554; ID., *Procedura penale*, Milano, 2003; DALIA, *Il giudizio immediato*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, Napoli, 1989, 223; D'ORAZI, *Il giudizio immediato*, Bologna, 1997; GAITO, *Giudizio immediato*, a cura di Da, I procedimenti speciali, Napoli, 1989; ID., *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in AA.VV., *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, 196; GIORDANO, *Equipollenza fra interrogatorio e mancata comparizione nel giudizio immediato: profili di incostituzionalità*, in *DocG*, 1990, 5, 20; GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018; ID., *Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato «tipico»*, in *GI*, 2002, 1111; GUALAZZI, *«Compatibilità» del rito immediato con il giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica*, in *For. Ambr.*, 2004, 241; IAFISCO, *Avviso di chiusura delle indagini preliminari e giudizio immediato: la Corte Costituzionale riduce gli ambiti del "giusto processo"*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2003, 511; ILLUMINATI, *Giudizio immediato*,a cura di

mento quando la richiesta comprenda più imputazioni connesse e soltanto per alcune delle quali sia stata applicata la custodia cautelare.
Le ordinanze del 2 febbraio e del 30 marzo 2026, adottate rispettivamente dal g.i.p. e dalla Corte d'assise de La Spezia, consentono di esaminare queste questioni nel loro concreto sviluppo processuale. In particolare, la difesa aveva contestato l'inclusione dell'imputazione di atti persecutori nella richiesta di giudizio immediato formulata anche per l'omicidio aggravato, deducendo la mancanza delle condizioni temporali e cautelari per procedere con il rito speciale in relazione al primo dei due reati. Il g.i.p., investito della questione dopo l'emissione del decreto, ha dichiarato non luogo a provvedere sul presupposto dell'avvenuta consumazione del proprio potere; la Corte d'assise ha

Dalia, *I procedimenti speciali*, Napoli, 1989, 278; LORUSSO, *Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio e la nuova ipotesi riservata all'imputato in vinculis*, a cura di Lorusso, *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, Padova, 2008, 141; MARAFIOTI, *Evidenza della prova ed interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del P.M.*, a cura di Gaito, *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, 274; MARZO, *Giudizio immediato*, in *La giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali*, I, coord. da Giunchedi, Torino, 2010, 805; MATERA, *Il giudizio immediato si sottomette al controllo della Corte Costituzionale*, in *Dir. Giur.*, 2002, 3, 48; MERCURI, *L'evidenza della prova nel giudizio immediato*, in *Giur. It.*, 1994, II, 751; ORLANDI, *Procedimenti Speciali*, a cura di Conso-Grevi, *Compendio di Procedura Penale*, Padova, 2008, 638: ID., *Il giudizio immediato cosiddetto custodiale*, a cura di Amato-Santoriello, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2009, 25; PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, in Gaito (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, 218; RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel Codice di procedura penale*, Padova, 1996; RICCIO, *Procedimenti speciali*, a cura di Conso-Grevi *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1990; RIVELLO, *Il giudizio immediato*, Padova, 1993; ID., «*Giudizio immediato*», in *Enc. Dir.*, Annali, III, Milano, 2010, 468; SIRACUSANO, *Giudizio immediato*, in *Digesto pen.*, V. Agg., a cura di Gaito, Torino, 2010, 399; SPAGNOLO, *L'art. 453, comma 1 -bis, c.p.p.: una nuova ipotesi di giudizio immediato?*, in *Giur. It.*, 2009, 2781; ID., *Sulla natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in custodia cautelare. Osservazioni*, in *Cass. Pen.*, 2010, 1350; VALENTINI, *La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato*, a cura di Mazza-Viganò, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, 281; VALENTINI REUTER, *Il diritto di difesa a fronte del decreto che dispone il giudizio immediato*, in *Giur. It.*, 1993, II, 323; VARRASO, *Il "doppio binario" del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero*, a cura di Scalfati, *Il decreto sicurezza*, Torino, 2008, 175; VELANI, *Problemi vecchi e nuovi a proposito della richiesta di giudizio immediato*, in *Giur. merito*, 2002, II, 1332; VIGONI, *I giudizi direttissimo e immediato e le esigenze educative del minore*, in *Cass. Pen.*, 2009, 360 ss; ZANETTI, *Il giudizio immediato*, a cura di Pisani, *I procedimenti speciali in materia penale*, Milano, 2003; ZAPPALÀ, *I riti speciali*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, Milano, 1999.

successivamente respinto l'eccezione di nullità, ritenendo precluso il controllo dei presupposti di instaurazione del rito[2].
I due provvedimenti decidono all'esito di iniziative difensive proposte in fasi differenti e la convergenza degli approdi evidenzia l'impossibilità per la difesa di ottenere, dopo il decreto, un nuovo accertamento dei presupposti contestati. La valutazione critica deve pertanto distinguere le verifiche spettanti al g.i.p. prima dell'ammissione del rito dai poteri esercitabili, dopo tale decisione, dal medesimo giudice e dalla Corte d'assise.
La tesi qui sostenuta muove dalla relazione fra esclusività del controllo preventivo e possibilità di partecipazione alla sua formazione. In quest'ottica, una garanzia effettiva che non si sostanzi nella previsione di un simulacro di disposizioni normative senza un significato reale, richiederebbe di verificare se la difesa disponga, prima dell'emissione del decreto, della conoscenza della specifica richiesta e della possibilità di sottoporre al giudice gli elementi contrari al suo accoglimento; l'analisi delle singole questioni sarà quindi condotta in rapporto alle facoltà concretamente esercitabili ed ai risvolti in termini di pregiudizio difensivo derivante dalla loro mancata esplicazione.

2. *La vicenda processuale.* Il procedimento aveva ad oggetto tre imputazioni: l'omicidio aggravato della moglie, contestato al capo A; la violazione del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa, contestata al capo B; il delitto di atti persecutori in danno della medesima vittima, contestato al capo C. L'omicidio era stato commesso il 13 agosto 2025, mentre l'imputazione relativa alle condotte persecutorie conservava autonomia rispetto a quella concernente il delitto contro la vita.
La custodia cautelare in carcere era stata richiesta ed ottenuta in relazione al fatto omicidiaro e della violazione del provvedimento cautelare; per quanto riguarda gli atti persecutori era stata invece applicata una misura non custodiale, cessata il 1° ottobre 2025. Il 26 gennaio 2026 il p.m. ha richiesto il giudizio immediato per tutte le imputazioni ed il 27 gennaio il g.i.p. ha accolto l'istanza del *dominus* delle indagini preliminari, fissando il dibattimento davanti alla Corte d'assise per il 30 marzo 2026.

[2] Trib. La Spezia, g.i.p., ord. 2 febbraio 2026, giud. Lottini, e Corte ass. La Spezia, ord. 30 marzo 2026, pres. Perazzo, entrambe inedite.

Lo stato detentivo dell'imputato non derivava, dunque, da un titolo cautelare riferibile anche al delitto di atti persecutori, con la conseguente necessità di distinguere le condizioni di instaurazione del rito per ciascuna imputazione.
La difesa contestava specificamente l'ammissibilità del giudizio immediato per il capo C sotto due profili concorrenti. L'istanza del p.m. risultava, nella prospettazione difensiva, successiva alla scadenza del termine di novanta giorni, poiché tale intervallo era già decorso anche rispetto al 13 agosto 2025, data dell'omicidio, chiaramente successiva all'iscrizione della notizia di reato concernente le condotte persecutorie. La deduzione della difesa non assumeva la data dell'omicidio quale *dies a quo* da applicare nel caso di specie, ma intendeva dimostrare che la richiesta era tardiva persino adottando un riferimento temporale più favorevole all'accusa. L'assenza di una custodia cautelare per il capo C escludeva inoltre, secondo la difesa, l'applicabilità a tale imputazione del termine proprio dell'immediato custodiale.
La difesa ha formulato queste richieste mediante una memoria *ex* art. 121 c.p.p., depositata il 30 gennaio 2026, chiedendo al g.i.p. la revoca del decreto o la declaratoria di nullità del provvedimento, con eventuale fissazione di udienza di discussione in camera di consiglio. Il deposito è intervenuto tre giorni dopo l'emissione del decreto e ciò implica che a quel punto il giudice non era più chiamato a scegliere se accogliere la domanda del p.m. ma, al più, a rimuovere una decisione già *ex sé* adottata.
Con ordinanza del 2 febbraio 2026 il g.i.p. ha dichiarato il non luogo a provvedere, affermando di non avere il potere di revocare o annullare il decreto già emesso. Il giudice ha aggiunto, «per mero scrupolo di completezza», considerazioni sui requisiti contestati dalla difesa ed in particolare: ha attribuito al termine di novanta giorni carattere tassativo per le investigazioni essenziali, ma ordinatorio per la presentazione della richiesta; ha ritenuto che le indagini sugli atti persecutori fossero già state compiute al momento dell'omicidio; ha infine prospettato il possibile assorbimento degli atti persecutori nell'omicidio, ipotesi questa da verificare alla luce degli sviluppi della prova. L'arresto del g.i.p. de La Spezia porta in seno quindi considerazioni giuridiche che afferiscono a questioni tra loro ben differenti: consumazione del potere decisorio,

requisiti originari del rito e futura qualificazione del rapporto fra le fattispecie contestate[3].
All'udienza del 30 marzo 2026 la difesa ha riproposto la questione davanti alla Corte d'assise sotto le vesti di eccezione di nullità. La Corte l'ha respinta richiamando a supporto della propria decisione la sentenza delle Sezioni unite Squicciarino e ritenendo riservato al g.i.p. il controllo tanto sull'evidenza della prova quanto sulla tempestività della richiesta. Il consesso misto, nell'occasione, ha inoltre osservato che il dibattimento assicura all'imputato prerogative difensive più ampie dell'udienza preliminare e che la tardività della richiesta del rito attiene ai profili di ammissibilità dello stesso, senza implicare ripercussioni sulle *chance* difensive. La decisione non ha quindi accertato – autonomamente – se il capo C soddisfacesse le condizioni di accesso o dovesse essere separato, ma si è limitata ad escludere che tali questioni potessero essere riesaminate in quella sede, senza cioè consentire alla difesa di ottenere una nuova decisione sui presupposti controversi[4].

3. *Termini di accesso e stabilità del decreto.* La prima questione da analizzare riguarda il tema del superamento del termine di novanta giorni invocato dalla difesa in relazione al capo C. Nell'ordinanza emessa dal g.i.p. convivono due affermazioni che rispondono a problemi diversi: il giudice non può rimuovere il decreto già emesso ed il p.m. può presentare la richiesta oltre il termine, purché le investigazioni essenziali siano tempestive. La prima affermazione attiene ai poteri successivi alla decisione; la seconda concerne le condizioni alle quali il giudizio immediato può essere originariamente disposto e richiede, pertanto, un esame autonomo.
Il dibattito sulla natura del termine nasceva da una lettura che attribuiva alla medesima scansione temporale due significati differenti: il limite era considerato vincolante per il compimento delle indagini dalle quali ricavare

[3] Trib. La Spezia, g.i.p., ord. 2 febbraio 2026, cit., 1-2. L'ordinanza reca, in una nota, il riferimento a «Cass. SU 42979/2019»; la pronuncia pertinente in realtà è Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, dep. 14 ottobre 2014, n. 42979, Squicciarino. Il Giudice nello specifico ha osservato che «il g.i.p., una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo». La decisione si conclude pertanto con la dichiarazione di «non luogo a provvedere» sulla richiesta difensiva.
[4] Corte ass. La Spezia, ord. 30 marzo 2026, cit. La Corte di assise, investita dell'eccezione di nullità, richiama a sua volta l'esclusività del controllo introduttivo, affermando che «la valutazione attinente all'evidenza della prova spetta, in via esclusiva, al g.i.p.», con la conseguenza che «l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile dal giudice del dibattimento».

l'evidenza della prova, mentre assumeva carattere meramente ordinatorio rispetto alla presentazione della richiesta di giudizio immediato. Questa ricostruzione della natura «ancipite» del termine consentiva dunque al pubblico ministero di chiedere il rito anche dopo la scadenza, purché gli elementi ritenuti decisivi fossero stati acquisiti tempestivamente, separando il momento della formazione del quadro investigativo da quello della scelta processuale[5].

La distinzione, tuttavia, incontrava un'obiezione che investiva tanto il fondamento normativo quanto la coerenza della disciplina: se il legislatore aveva circoscritto nel tempo la possibilità di ottenere il giudizio immediato, non risultava giustificato riferire quel limite soltanto all'attività investigativa e lasciare invece la presentazione della domanda alla successiva determinazione dell'accusa. La contraddizione emergeva con particolare evidenza nel giudizio immediato custodiale, nel quale il termine decorre dall'esecuzione della misura cautelare e può quindi iniziare quando le indagini siano già sostanzialmente concluse; in questa ipotesi, qualificare il termine come limite al compimento delle investigazioni rischiava di attribuirgli una funzione estranea al suo concreto meccanismo di operatività[6].

Le richiamate Sezioni unite del 2014 hanno criticato proprio la distinzione che consentiva il deposito successivo alla scadenza, purché gli elementi decisivi fossero stati acquisiti tempestivamente. La sentenza delle Sezioni unite Squicciarino ha riconosciuto infatti che il controllo del g.i.p. comprende il rispetto dei termini di novanta e centottanta giorni e che la richiesta del p.m. tardiva deve essere respinta. La stessa pronuncia ha però escluso il successivo riesame dei presupposti del rito da parte del giudice dibattimentale. Il rafforzamento del controllo anteriore al decreto si accompagna dunque ad una preclusione che opera dopo la sua emissione[7].

Applicata al caso spezzino, questa distinzione consente di comprendere perché la difesa possa censurare la lettura del termine esposta dal g.i.p. senza poter ricavare automaticamente dalla critica un rimedio successivo. Prima del decreto, la tardività deve essere verificata come difetto di una condizione di

[5] LAVARINI, *Sezioni unite e inosservanza dei termini per il giudizio immediato*, in *Arch. pen.*, 2015, 1, 2 ss.

[6] SPAGNOLO, *Sulla natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in stato di custodia cautelare*, in *Cass. Pen.*, 2010, 1351.

[7] Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, dep. 14 ottobre 2014, n. 42979, Squicciarino, in particolare §§ 9-11, 18-23 del testo della decisione.

accesso al rito; dopo il decreto, l'orientamento richiamato dai giudici di merito esclude che quella medesima questione possa essere riesaminata. La stabilità della decisione limita la possibilità di poterla correggere, ma non implica certo che la richiesta originaria fosse conforme alla legge.
Il g.i.p. con la sua ordinanza ha giustificato la natura ordinatoria del termine previsto per richiedere il rito alternativo mediante il richiamo all'art. 173 c.p.p. ed all'assenza di un'espressa sanzione di decadenza. Tale argomento non esaurisce, tuttavia, la questione dell'obbligo di verificare la tempestività della domanda del p.m. Infatti, la disciplina delle conseguenze successive alla violazione deve essere distinta dalla funzione del limite temporale quale condizione di legittima instaurazione del procedimento speciale. La mancata previsione di una nullità conseguente al deposito tardivo non autorizza quindi il giudice ad omettere *tout court* il controllo sul termine quando la richiesta è ancora sottoposta al suo scrutinio.
Il significato del limite temporale si comprende pienamente se lo si considera in rapporto alla garanzia processuale alla quale l'imputato viene sottratto. Nel giudizio immediato richiesto dall'accusa, infatti, la mancata celebrazione dell'udienza preliminare non discende da una rinuncia dell'interessato, ma da una scelta che la legge consente soltanto in presenza di determinati presupposti; la tempestività della richiesta concorre pertanto a delimitare il potere del p.m. di ottenere il passaggio al dibattimento senza quel confronto preliminare. Secondo questa lettura, la rapidità del percorso costituisce uno degli elementi che giustificano la compressione delle occasioni difensive, sicché il termine non può essere degradato ad una prescrizione concernente esclusivamente l'organizzazione dell'attività dell'accusa[8].
Da tale premessa deriva una critica alla soluzione giurisprudenziale che riconosce al g.i.p. il dovere di respingere la domanda tardiva, ma esclude un rimedio successivo quando quella stessa domanda sia stata erroneamente accolta. Il problema non consiste soltanto nello stabilire quale qualificazione attribuire al termine, poiché riguarda anche la possibilità per la difesa di ottenere una risposta alla violazione del limite che protegge l'accesso all'udienza preliminare: se l'errore del controllo iniziale rende definitivamente irrilevante la tardività, la garanzia finisce per dipendere dalla sola correttezza di una deci-

[8] DI BUGNO, *voce Giudizio immediato*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento VI, Milano, 2002, 405.

sione alla cui formazione l'imputato non partecipa mediante un contraddittorio specificamente dedicato alla richiesta del rito[9].

Prima dell'emissione del decreto, il g.i.p. deve scegliere se accogliere la richiesta oppure restituire gli atti al pubblico ministero: l'accertamento della tardività può determinare il rigetto senza richiedere la dichiarazione di una nullità già prodotta. Quando il dibattimento è stato instaurato, invece, la difesa chiede di rimuovere gli effetti della decisione e deve confrontarsi con il regime delle invalidità e con i poteri di regressione del procedimento. Confondere questi due momenti significa utilizzare l'assenza di un rimedio successivo per giustificare l'omissione del controllo iniziale, che la disciplina del rito continua invece a richiedere.

Parte della dottrina ha riconosciuto alla richiesta tardiva effetti invalidanti, discostandosi dalla soluzione delle Sezioni unite Squicciarino. Le diverse ricostruzioni saranno esaminate chirurgicamente nel paragrafo dedicato ai rimedi, tuttavia già in questa fase della disamina si evidenzia il *vulnus* che il caso spezzino rende concreto: il limite temporale può perdere la sua capacità di proteggere l'accesso all'udienza preliminare quando la difesa non dispone di un'occasione garantita per contestarne l'inosservanza prima del decreto e non può ottenerne una verifica successiva [10].

La motivazione del g.i.p. non può pertanto essere integralmente sovrapposta a quella della Corte d'assise. Da una parte, il primo giudice sostiene che il deposito della richiesta oltre il termine possa essere comunque legittimo, dall'altra, la Corte si arresta invece all'impossibilità di riesaminare la tempestività della richiesta. La convergenza dell'esito non elimina questa differenza fra le ragioni intessute dai due giudici[11]. In questo senso, il rigetto dell'eccezione dibattimentale non equivale affatto all'accertamento della tempestività della

[9] ALONZI, *Di cosa parliamo*, cit., 23 ss.

[10] CARBONI, *Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato: un passo in avanti, ma solo a metà*, in *Dir. pen. cont.*, 3 novembre 2014, §§ 8-11; ALONZI, *Di cosa parliamo*, cit., 23-25. In particolare il primo riconduce il vizio al decreto del g.i.p., sostenendo che l'ingiustificata omissione dell'udienza preliminare leda il diritto di intervento dell'imputato e integri una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.; mentre il secondo individua la nullità nella richiesta tardiva del p.m., con propagazione agli atti consecutivi, richiamando gli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p..

[11] Nelle considerazioni svolte «per mero scrupolo di completezza», il g.i.p. attribuisce al termine di novanta giorni «carattere tassativo per ciò che concerne il compimento delle indagini, ma natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito, la quale può legittimamente essere presentata oltre il termine stabilito dalla legge».

domanda né al riconoscimento della correttezza dell'argomento utilizzato dal g.i.p. sulla natura ordinatoria del termine.

4. *Custodia cautelare e connessione fra imputazioni.* La seconda questione da analizzare riguarda la possibilità di trattare con un unico giudizio immediato capi di imputazione che si trovavano in condizioni cautelari differenti. Nel caso esaminato, la custodia inflitta per l'omicidio e per la violazione del provvedimento cautelare non comprendeva gli atti persecutori; occorreva quindi stabilire su quale autonomo fondamento il capo C potesse essere incluso nella richiesta del pubblico ministero.
Come anticipato, il giudizio immediato custodiale può essere richiesto per il reato per il quale l'indagato si trova in custodia cautelare ed allo spirare dell'incombente previsto dall'art. 453, co. 1-ter c.p.p., concernente la definizione del riesame o il decorso del termine per proporlo. La restrizione della libertà personale non costituisce una condizione soggettiva capace di estendere il termine di centottanta giorni a ogni imputazione formulata contro la stessa persona. La riferibilità della custodia al singolo reato impone dunque di distinguere la posizione dei capi, anche quando essi appartengano a una vicenda storica strettamente collegata[12].
La presenza di un titolo custodiale non esaurisce il problema della giustificazione del passaggio al giudizio immediato, poiché la valutazione compiuta per l'applicazione della misura e quella necessaria per omettere l'udienza preliminare rispondono a funzioni differenti e possono fondarsi su di un patrimonio conoscitivo diverso. Il giudice della cautela decide sulla base degli elementi sottoposti al suo esame in quel frangente, mentre il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del rito deve confrontarsi con il quadro investigativo disponibile al momento della domanda avanzata dal p.m., nel quale possono essere confluiti ulteriori elementi, anche favorevoli all'indagato. La permanenza della misura non dimostra quindi, da sola, che il successivo sviluppo delle indagini abbia lasciato immutate le ragioni sulle quali si fondava l'originaria valutazione indiziaria[13].

[12] Art. 453, co. 1-*bis* e 1-*ter* c.p.p. La formula normativa collega la custodia al reato per il quale viene domandato l'accesso alla sequenza custodiale. Sul rapporto fra procedimento principale e vicenda cautelare, ancora ALONZI, *Di cosa parliamo*, cit., 10-16.

[13] In particolare ALONZI, *Di cosa parliamo*, cit., 15, sul diverso patrimonio conoscitivo della decisione cautelare e di quella relativa all'esercizio dell'azione penale, l'autore richiama sul punto la sentenza Corte cost., n. 121 del 2009 che si è pronunciata sull'art. 405, co. 1-*bis* c.p.p.

La distinzione assume un preciso rilievo difensivo, perché impedisce che il giudizio cautelare venga utilizzato come sostituto del controllo necessario per privare l'imputato dell'udienza preliminare. Se il g.i.p. si limitasse a constatare l'esistenza della custodia e l'avvenuto esaurimento del passaggio previsto dall'art. 453, co. 1-ter c.p.p., senza una valutazione autonoma degli elementi acquisiti, la decisione *de libertate* finirebbe per determinare anche la scelta della sequenza processuale. Il controllo sui presupposti del rito deve invece conservare una propria consistenza, affinché la precedente decisione cautelare non renda superfluo proprio quell'esame che dovrebbe giustificare l'omissione della fase partecipata.

Per il capo C, il divieto di avvicinamento non integrava certo la custodia cautelare richiesta dall'art. 453, co. 1-*bis* c.p.p., indipendentemente dalla sua cessazione il 1° ottobre 2025. La difesa non fondava dunque la propria obiezione soltanto sul venir meno della misura, ma sulla sua diversa natura. Escluso il presupposto custodiale per quel capo, il g.i.p. avrebbe dovuto verificare se ricorressero le condizioni del giudizio immediato ordinario, compreso il rispetto del termine di novanta giorni, oppure affrontare le conseguenze della connessione previste dal secondo comma dell'art. 453 c.p.p.

L'art. 453, co. 2 c.p.p. disciplina questa seconda verifica: quando per il reato connesso manchino le condizioni del giudizio immediato, si procede separatamente, salvo che la riunione risulti indispensabile; in quest'ultimo caso prevale il rito ordinario. La connessione non consente quindi di trasferire automaticamente al capo C le condizioni di accesso presenti per gli altri reati. L'esigenza di trattazione unitaria deve essere valutata per scegliere fra separazione e prosecuzione nelle forme ordinarie, non per sostituire il requisito mancante[14].

Il controllo del g.i.p. deve seguire questo ordine: individuare per ciascuna imputazione il percorso di accesso invocato, verificare il termine applicabile e l'eventuale titolo custodiale; quindi, decidere come trattare i reati connessi per i quali i requisiti non ricorrano. Muovere invece dall'unità della vicenda e desumerne l'ammissibilità di un solo rito invertirebbe la verifica prescritta dalla norma.

L'alternativa proposta dalla difesa aveva quindi conseguenze precise. Se il capo C non soddisfaceva le condizioni del rito e poteva essere separato,

[14] Art. 453, co. 2 c.p.p.. La norma assegna espressamente prevalenza al rito ordinario nell'ipotesi di riunione indispensabile.

l'imputazione di atti persecutori avrebbe dovuto seguire il percorso ordinario autonomamente, mentre gli altri capi avrebbero potuto proseguire con giudizio immediato ove ne ricorressero i presupposti. Se la riunione fosse stata indispensabile, la prevalenza del rito ordinario avrebbe riguardato la trattazione unitaria. La difesa chiedeva al giudice di compiere questa valutazione, non di riconoscere all'imputato una facoltà di scelta del procedimento.
Anche l'affermazione secondo cui le indagini essenziali sull'accusa di atti persecutori erano state completate prima dell'omicidio richiede di distinguere piani differenti. La data di acquisizione degli elementi può essere rilevante per la valutazione probatoria, ma non dimostra la tempestività del deposito della domanda rispetto all'iscrizione di quel reato. Per verificare il termine occorre ricostruire le iscrizioni attraverso gli atti, senza identificare la riunione dei fascicoli o l'aggiornamento dell'addebito con una nuova decorrenza per una notizia già iscritta. In merito, la difesa osservava che la richiesta di giudizio immediato del 26 gennaio 2026 era stata presentata oltre novanta giorni anche rispetto alla data dell'omicidio, avvenuto il 13 agosto 2025. Il richiamo a tale data, successiva all'iscrizione della notizia di reato relativa agli atti persecutori, intendeva evidenziare il superamento del termine anche adottando un riferimento temporale più favorevole all'accusa, ferma restando la decorrenza prevista dalla legge dall'iscrizione della notizia di reato.
L'interesse difensivo coinvolto era, pertanto, la possibilità di ottenere per il capo C il controllo previsto dal percorso ordinario oppure, in caso di riunione indispensabile, per l'intero procedimento. La Corte d'assise ha spiegato perché non riteneva di poter svolgere questa verifica dopo il decreto, ma tale preclusione non rendeva superfluo l'esame iniziale. All'opposto, proprio l'impossibilità di recuperarlo successivamente richiedeva che il g.i.p. affrontasse, prima della sua decisione, la diversa posizione delle imputazioni contestate.

5. *L'interlocuzione difensiva prima del decreto.* Il controllo del g.i.p. è affidato ad una decisione che non viene preceduta da un'udienza destinata alla discussione dei presupposti del rito. Il codice non prevede la notificazione preventiva della richiesta alla difesa, né un termine autonomo per replicarvi prima dell'emissione del decreto. La richiesta del p.m. entra nel patrimonio conoscitivo delle parti, solamente attraverso la notificazione prevista dall'art. 456 c.p.p., quando la decisione introduttiva del rito è già intervenuta. Questa

scansione distingue nettamente la possibilità astratta ed impalpabile di presentare memorie dalla disponibilità di un'occasione difensiva informata per contestare quella specifica domanda[15].

L'art. 121 c.p.p. consente alle parti ed ai difensori di presentare memorie e richieste scritte al giudice, attraverso una disposizione che costituisce una via di interlocuzione anche nella fase anteriore al decreto, ma non istituisce una finestra di contraddittorio sulla richiesta del p.m. Non assicura, in particolare, che il difensore possa sapere quando la richiesta verrà formulata e su quali presupposti. Il deposito di una memoria può anticipare la questione, qualora la difesa disponga già degli elementi necessari, ma tale espediente difensivo non può certo essere descritto come equivalente alla replica puntuale ad un'iniziativa avversa conosciuta nel suo contenuto.

Un ulteriore strumento è offerto dall'art. 391-*octies* c.p.p., che permette di presentare direttamente al giudice gli elementi delle investigazioni difensive anche in vista di decisioni per le quali non sia previsto l'intervento della parte assistita. La previsione rende possibile alimentare il controllo con materiale diverso da quello raccolto dall'accusa ed è particolarmente utile quando gli elementi difensivi incidano sulla completezza del quadro investigativo ovvero mettano in discussione la superfluità dell'udienza preliminare[16].

Il deposito degli elementi difensivi non assicura, però, la conoscenza anticipata della richiesta che il pubblico ministero intende rivolgere al giudice. Il difensore può mettere a disposizione del g.i.p. risultati investigativi utili alle decisioni successive, ma per contestare una specifica scelta di rito deve conoscere quali imputazioni essa comprenda e quali condizioni vengano invocate. Nel caso esaminato, una memoria difensiva sulla posizione cautelare del capo C avrebbe potuto orientare il controllo soltanto se fosse pervenuta prima del decreto; la facoltà di poterla presentare non assicura, da sola, la conoscenza del momento in cui quel controllo sarebbe stato esercitato. In buona sostanza, per sollecitare una verifica sui presupposti del rito che sia veramente tale, si chiede al difensore di divinare la mossa del suo antagonista processuale.

[15] Artt. 454-456 c.p.p. La notificazione della richiesta unitamente al decreto, prevista dall'art. 456, co. 4 c.p.p., è successiva alla decisione del g.i.p..

[16] Art. 391-*octies*, co. 2 c.p.p., introdotto dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397, norma che consente il deposito diretto degli elementi difensivi in vista di decisioni per le quali non sia previsto l'intervento dell'assistito.

La problematicità di un controllo giurisdizionale esercitato senza interlocuzione difensiva era stata rilevata già nei primi studi sulla struttura del giudizio immediato, nei quali l'assenza di contraddittorio sulla scelta del rito suscitava riserve di compatibilità con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione[17]. Il condivisibile rilievo dottrinale presta il fianco per precisare che la previsione dell'intervento del g.i.p. e la partecipazione dell'indagato assolvono funzioni concorrenti, ma non sovrapponibili: la prima assicura che l'iniziativa dell'accusa sia sottoposta ad una valutazione giurisdizionale, mentre la seconda permette di rappresentare al giudice le ragioni contrarie al suo accoglimento.

Sul punto la Corte costituzionale ha valorizzato le possibilità difensive anteriori alla richiesta, in particolare l'interrogatorio e la presentazione di memorie, nel respingere la censura sulla mancata previsione di un intervento difensivo specificamente dedicato al rito[18]. Tuttavia questo precedente va tenuto distinto dal problema qui esaminato: l'interlocuzione sull'accusa può offrire elementi contrari al giudizio immediato, ma non assicura che la difesa possa discutere la tempestività di una domanda ancora da presentare o la decisione di includervi un capo connesso. Il caso spezzino richiede perciò di considerare la corrispondenza fra l'oggetto degli strumenti disponibili e le questioni che il g.i.p. deve decidere.

Nel giudizio immediato custodiale, a sua volta, la vicenda cautelare consente alla difesa di conoscere e contestare il materiale posto a fondamento della restrizione; l'oggetto della decisione cautelare resta però ben diverso dall'oggetto della scelta del rito[19].

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo offre un criterio di valutazione di questa distanza fra facoltà astratta e possibilità concreta di intervento. Le pronunce di seguito richiamate non riguardano direttamente la disciplina italiana del giudizio immediato, il loro interesse, nel quadro deli-

[17] PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, cit. 227; in tema anche GIUNCHEDI, *De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo*, in *Arch. pen. web*, 2019, 2, 19.

[18] Corte cost., ord. 10 luglio 2002, dep. 18 luglio 2002, n. 371 che ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa alla mancata previsione di un intervento difensivo, anche soltanto cartolare, sulla richiesta di giudizio immediato.

[19] Artt. 375, co. 3, 453, co. 1 e 1-*ter* c.p.p. Si osserva che il richiamo al confronto cautelare non implica equivalenza fra gravità indiziaria e presupposti del giudizio immediato: i due apprezzamenti rispondono a oggetti e funzioni diversi.

neato, consiste piuttosto nell'analisi dei principi sull'effettività del contraddittorio e sulle garanzie capaci di compensare le limitazioni imposte alla difesa.
Nella sentenza *Brandstetter c. Austria* la Corte ha chiarito che il contraddittorio implica la possibilità di conoscere e commentare le osservazioni presentate dall'altra parte, mediante modalità che assicurino una reale opportunità di replica. Non è sufficiente, a questo fine, affidare alla vigilanza del difensore la scoperta dell'avvenuto deposito delle osservazioni dell'accusa; né una possibilità indiretta e meramente ipotetica di contestarne successivamente gli argomenti può sostituire il confronto sul loro contenuto prima della decisione[20].
Assume rilievo, in questa prospettiva, anche la sentenza *Rowe e Davis c. Regno Unito*, nella quale la Corte strasburghese ha ricondotto al contraddittorio gli aspetti procedurali del processo penale e, nel diverso contesto delle limitazioni alla conoscenza del materiale probatorio, ha richiesto garanzie idonee a compensare le difficoltà imposte alla difesa[21].
La collocazione della decisione prima del dibattimento non rende, del resto, irrilevante la questione sul piano convenzionale. Come precisato in *Imbrioscia c. Svizzera*, le garanzie di cui all'art. 6 C.E.D.U. possono assumere rilievo nelle fasi anteriori al giudizio quando la loro inosservanza rischi di comprometterne seriamente l'equità[22].
Questi precedenti non consentono di dedurre automaticamente l'incompatibilità convenzionale del giudizio immediato, ma invitano a esaminare le possibilità difensive nella loro concreta collocazione processuale. Per la questione qui affrontata occorre chiedersi se, considerate le opportunità complessivamente offerte, l'imputato possa discutere anche le condizioni che permettono di omettere l'udienza preliminare, oppure se la richiesta divenga conoscibile soltanto quando quel controllo non è più ripetibile.
La difesa può, sul piano operativo, anticipare rilievi sulle iscrizioni conosciute e sulla posizione cautelare delle imputazioni, segnalare lacune investigative e depositare i risultati delle proprie indagini; può inoltre chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 367 c.p.p., di valutare la separazione o il percorso

[20] Corte EDU, 28 agosto 1991, *Brandstetter c. Austria*, ricorsi nn. 11170/84, 12876/87 e 13468/87, §§ 66–69, relativa alla mancata comunicazione delle osservazioni del. p.m nel procedimento d'appello.
[21] Corte EDU, Grande camera, 16 febbraio 2000, *Rowe e Davis c. Regno Unito*, ricorso n. 28901/95, §§ 60–67.
[22] Corte EDU, 24 novembre 1993, *Imbrioscia c. Svizzera*, ricorso n. 13972/88, §§ 36–38 e 43–44.

ordinario. Il valore di queste iniziative dipende tuttavia dal loro ingresso nel procedimento prima della decisione del g.i.p., poiché nessuna di esse sospende automaticamente la sequenza o obbliga a fissare un'udienza sui presupposti del rito.
La cronologia del caso disvela la difficoltà concreta: alla richiesta del 26 gennaio è seguito il decreto del 27 gennaio, mentre la memoria difensiva è stata depositata il 30 gennaio. La brevità dell'intervallo non dimostra che il g.i.p. abbia omesso il controllo, ma evidenzia quanto possa essere ridotto lo spazio nel quale una memoria è ancora capace di influire sulla decisione. Un deposito sollecito dopo la conoscenza del decreto resta comunque successivo alla consumazione del potere di ammissione, pertanto, neppure la diligenza del difensore può risolvere il problema della mancata comunicazione preventiva della domanda.
L'interrogatorio previsto dall'art. 453, co. 1 c.p.p. e l'interrogatorio di garanzia svolto nella vicenda cautelare devono, a loro volta, essere oggetto di disamina distinta. Il primo è riferito ai fatti dai quali emerge l'evidenza della prova; il secondo consente di rispondere agli elementi posti a fondamento della restrizione. Nessuno dei due assicura, per il solo fatto del suo svolgimento, un confronto sulla data di una successiva richiesta, sulla riferibilità della custodia alle imputazioni che vi saranno incluse o sulle condizioni della loro trattazione unitaria. I precedenti costituzionali sull'interlocuzione nel giudizio immediato ordinario vanno quindi letti tenendo conto anche dell'articolazione dei presupposti introdotta per il percorso custodiale.
La distinzione fra valutazione cautelare e controllo sui presupposti del rito impone di considerare oculatamente anche il contenuto dell'interlocuzione già consentita all'indagato. L'interrogatorio di garanzia, quando interviene in una fase iniziale delle investigazioni, permette all'interessato di rispondere agli elementi posti a fondamento della misura, ma non assicura che egli abbia potuto confrontarsi con tutti gli elementi successivamente utilizzati per sostenere l'evidenza della prova. L'identità del fatto contestato non comporta necessariamente l'identità del quadro conoscitivo, poiché le indagini possono arricchire, modificare o ridimensionare la ricostruzione sulla quale si era svolto il precedente interrogatorio[23].

[23] SPAGNOLO, *L'art. 453, comma 1–bis, c.p.p.: una nuova ipotesi di giudizio immediato?, in Giur. it.*, 2009, 2785.

In questa prospettiva, l'effettività della garanzia non può essere valutata attraverso il solo riscontro dell'avvenuto interrogatorio, ma richiede di considerare se l'indagato abbia avuto una concreta occasione di rispondere ai fatti e agli elementi dai quali viene ricavata l'evidenza probatoria; in breve, se abbia potuto fruire di una *chance* effettiva di difesa. La questione non conduce ad affermare un obbligo generalizzato di rinnovare l'atto prima di ogni richiesta di giudizio immediato, bensì ad evitare che un'interlocuzione riferita a un quadro investigativo precedente venga considerata automaticamente sufficiente anche quando la scelta del rito si fondi su acquisizioni ulteriori. Resta inoltre distinto il problema della tempestività della domanda, sul quale quell'interrogatorio non può assicurare un confronto, poiché il rispetto del termine diviene verificabile soltanto quando il pubblico ministero presenta la richiesta[24].

La decisione adottata il giorno successivo alla domanda non permette neppure di affermare che il giudice abbia soltanto preso atto della scelta del p.m., poiché egli potrebbe già conoscere gli atti per precedenti interventi, *ad acta*, nel procedimento. Il punto critico riguarda piuttosto il contenuto del controllo: quando le imputazioni sono soggette a termini e condizioni cautelari differenti, la conoscenza del fascicolo deve tradursi in una verifica specifica dei requisiti di ciascun capo. L'interlocuzione difensiva può rendere più preciso questo esame, segnalando questioni che la richiesta accusatoria non abbia adeguatamente affrontato.

La previsione di un controllo giurisdizionale non assicura che tutti gli elementi contrari all'ammissione siano portati all'attenzione del giudice; l'assenza di una replica informata può lasciare fuori dalla decisione proprio le ragioni che riguardano il termine, il titolo cautelare o la necessità di separare un'imputazione.

Un ulteriore argomento a favore dell'interlocuzione difensiva può essere ricavato dagli studi sui processi decisionali, che distinguono le valutazioni intuitive e automatiche – automatismo che la brevità della sequenza tra richiesta e provvedimento lascia quantomeno ipotizzare – dal ragionamento deliberato, attraverso il quale il decisore può sottoporre a verifica le impressioni iniziali[25].

[24] LAVARINI, *Sezioni unite*, cit., 10, n. 23.

[25] KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012, parte I, in particolare cap. 1-3.

La distinzione non consente di qualificare come superficiale una decisione soltanto perché adottata rapidamente, ma suggerisce di considerare le condizioni nelle quali il controllo viene esercitato. Nella prospettiva qui proposta, come detto, l'apporto difensivo può favorire tale verifica, poiché introduce elementi e argomenti capaci di mettere in discussione l'impostazione della richiesta, richiamando l'attenzione del giudice su questioni che la rappresentazione accusatoria potrebbe lasciare sullo sfondo. Il contraddittorio assume così anche una funzione conoscitiva: la possibilità di segnalare la diversa posizione cautelare di un capo o l'inosservanza del termine contribuisce a distinguere la persuasività complessiva dell'accusa dalla concreta ricorrenza delle condizioni per accedere al rito.
La preclusione del riesame accentua il rilievo di questo limite: se il controllo iniziale costituisce l'unica occasione per decidere sui presupposti, l'effettività della garanzia dipende anche dalla possibilità di sottoporre al g.i.p., in quel momento, le questioni controverse. La domanda non riguarda quindi la sola esistenza formale di un giudice chiamato a verificare la richiesta, ma le condizioni nelle quali egli può conoscere e valutare le ragioni difensive prima di accoglierla.
Il contributo difensivo assume, in questa prospettiva, anche una funzione di verifica della qualità del controllo. Una memoria può segnalare un errore nel computo del termine, documentare la diversa posizione cautelare di un capo o contestare la necessità della trattazione congiunta: questioni che non postulano un'anticipazione del giudizio sulla responsabilità, ma investono la legittimità della sequenza processuale.
La terzietà del g.i.p. non rende superfluo tale apporto, poiché descrive l'indefettibile posizione del giudice rispetto alle parti, mentre il contraddittorio riguarda le informazioni e le argomentazioni sulle quali la sua decisione viene formata.

6. *Le garanzie del dibattimento ed il filtro dell'udienza preliminare.* La Corte d'assise ha giustificato la preclusione anche osservando che il dibattimento offre prerogative difensive più ampie dell'udienza preliminare. Per valutare l'argomento occorre individuare quale utilità la difesa chiedesse di conservare: non un incremento dei poteri probatori nella fase di merito, ma la possibilità

di ottenere il passaggio attraverso il filtro ordinario quando le condizioni del giudizio immediato fossero mancanti[26].
L'esame incrociato, l'oralità e la formazione della prova davanti al giudice assicurano nel dibattimento garanzie essenziali per contrastare l'accusa secondo i canoni del giusto processo. L'udienza preliminare svolge invece una funzione diversa, perché consente di discutere se il processo debba approdare a quella fase e, quando ne ricorrano i presupposti, di ottenere una sentenza di non luogo a procedere. In questo quadro, la maggiore ampiezza dei poteri esercitabili durante il giudizio non realizza la stessa utilità della possibilità di evitarlo: la difesa che invoca il filtro preliminare chiede un controllo anteriore sulla necessità del dibattimento.
Preliminarmente si deve rilevare che l'udienza preliminare non costituisce una fase costituzionalmente imposta in ogni modello processuale e la sua, eventuale, soppressione non determina automaticamente una violazione del diritto di difesa. Tuttavia la Corte costituzionale ha riconosciuto all'udienza preliminare una funzione di garanzia per l'imputato, distinta dalla sua eventuale efficacia deflattiva[27]. Tale riconoscimento, pur non rendendo la fase costituzionalmente necessaria in ogni procedimento, invita a valutarne l'omissione anche alla luce degli spazi di partecipazione difensiva che essa assicura.
Quando il legislatore prevede il filtro e subordina la sua omissione a condizioni determinate, la verifica di quelle condizioni protegge un interesse difensivo autonomo. Nel caso spezzino, il punto non è affermare un diritto incondizionato all'udienza preliminare, ma accertare se il capo C potesse esserne privato attraverso il giudizio immediato e quale conseguenza dovesse derivare dalla sua connessione con le altre imputazioni. Il valore della garanzia va dunque riferito a questa decisione concreta.
La riforma Cartabia accentua l'interesse nei confronti della *quaestio* in esame. L'art. 425, co. 3 c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, collega infatti il non luogo a procedere all'impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna sulla base degli elementi acquisiti durante le indagini preliminari. Il mutamento del canone di giudizio impone di riconsiderare il valore concreto della fase che il rito immediato omette.

[26] Per la Corte d'assise infatti «l'estensione delle prerogative della difesa è certamente inferiore rispetto a quella che si ha durante il dibattimento».
[27] Corte cost., ord. n. 256 del 1991; sent. n. 82 del 1993.

Il dibattito dottrinale sulla «ragionevole previsione di condanna» evidenzia sia la possibilità di rendere più efficace la selezione delle accuse destinate al dibattimento, sia le difficoltà di applicare il nuovo criterio. Queste criticità non consentono, tuttavia, di considerare l'udienza preliminare un passaggio meramente formale poiché il confronto dialettico tra le parti potrebbe contribuire a far emergere elementi che giustifichino una sentenza di non luogo a procedere[28].

Su questa base si può sostenere, in termini interpretativi, che la valutazione della superfluità dell'udienza preliminare debba confrontarsi con la funzione assegnata alla fase dalla regola attuale. Il g.i.p. non è chiamato ad accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio né ad applicare automaticamente il criterio dell'art. 425 c.p.p. al diverso controllo sull'immediato; occorre però interrogarsi sull'utilità che un esame degli elementi in contraddittorio potrebbe avere per la decisione di rinvio a giudizio. L'interesse difensivo consiste nella possibilità che tale esame faccia emergere ragioni per arrestare il procedimento prima del dibattimento, anziché rinviare ogni discussione alla prova dell'accusa in quella sede.

La funzione di garanzia dell'udienza preliminare deve comunque essere considerata unitamente alle sue criticità. La limitata capacità selettiva riscontrata in molte prassi ed il rischio che un controllo più penetrante anticipi valutazioni sul merito fondate sugli atti d'indagine hanno condotto parte della dottrina a proporne financo l'abolizione. Si tratta di obiezioni che investono l'utilità e la struttura del filtro, ma non dimostrano che il rispetto delle condizioni previste per ometterlo sia indifferente rispetto alla posizione dell'imputato e delle sue prerogative difensive[29].

[28] Art. 425, co. 3 c.p.p.; art. 23, co. 1, lett. l) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in *Leg. pen.*, 19 luglio 2024, 11-13 e 40-41, www.lalegislazionepenale.eu. Per il testo e l'illustrazione della modifica, Ministero della giustizia, Circolare 20 ottobre 2022, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, scheda consultabile in www.giustizia.it. GIUNCHEDI, *Strategia ed etica comportamentale delle parti nel processo penale riformato*, in *Arch. pen. web*, 2023, 1, 9. Sul tema volendo anche GALLO, *il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta*, in *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, a cura di Gaito, Pisa, 2023, 105 ss..

[29] DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 27 gennaio 2020, www.sistemapenale.it; TABASCO, *L'udienza predibattimentale fra richiami ad esperienze straniere e perplessità sulla sua reale capacità deflattiva*, in *Arch. pen. web*, 2025, 3, 1 e 35-39.

Anche una prospettiva favorevole alla semplificazione del rito deve quindi affrontare la questione che emerge dal caso in esame: se l'ordinamento consente di saltare una fase soltanto in presenza di requisiti determinati, la difesa deve poter rappresentare al giudice le ragioni per le quali quei requisiti non ricorrono. La tutela richiesta riguarda il controllo sulla scelta del percorso, indipendentemente dal giudizio generale sull'efficacia dell'udienza preliminare.
La possibile utilità del confronto preliminare assume rilievo anche rispetto alle esigenze di celerità poste a fondamento del giudizio immediato. Se l'intervento della difesa può contribuire ad evitare un dibattimento ingiustificato, la celebrazione dell'udienza preliminare non rappresenta necessariamente un ostacolo alla ragionevole durata, ma può concorrere a realizzarla. Il risparmio di tempo non può quindi essere valutato considerando soltanto la fase eliminata, senza tenere conto del processo che quella fase avrebbe potuto evitare. Né può presumersi che l'imputato abbia sempre interesse all'immediato approdo al dibattimento, anche considerato che nel giudizio immediato, richiesto dal pubblico ministero, la rinuncia al confronto preliminare non deriva da una sua scelta.
L'argomento della Corte d'assise lascia così irrisolta una parte della questione difensiva. Giustificare la perdita della possibilità di controllare i presupposti del rito che omette il filtro preliminare, sulla base del fatto che la fase dibattimentale assicuri spazi difensivi maggiori, significa infatti sovrapporre garanzie aventi oggetti differenti sacrificando indiscriminatamente una in favore dell'altra.

7. *Invalidità e limiti dei rimedi successivi.* La concentrazione del controllo in capo al g.i.p. non implica che il decreto di giudizio immediato debba ritenersi immune da qualsiasi vizio. Occorre distinguere la contestazione dell'evidenza della prova o della tempestività della richiesta, il cui riesame è precluso al giudice dibattimentale, dalla denuncia di nullità del decreto o della sua notificazione. Queste ultime restano verificabili secondo il rispettivo regime, poiché la stabilità della decisione sul rito non può impedire il controllo sulla regolare citazione dell'imputato e sulle garanzie di partecipazione della difesa.
L'ordinanza della Corte d'assise afferma che «la tardività della richiesta del pubblico ministero non impedisce il diritto di difesa, ma incide solo sull'ammissibilità del rito». Nel caso concreto, ciò significa che l'imputato conserva la possibilità di difendersi dall'accusa, mentre non ottiene il riesame

della condizione cronologica contestata. La distinzione descrive l'esito accolto dalla giurisprudenza, ma non esaurisce la valutazione critica: se il termine delimita il potere di omettere una fase partecipata, la sua violazione incide sull'occasione difensiva perduta anche quando non venga riconosciuta una nullità del decreto.

Sul punto, un recente arresto giurisprudenziale ha ribadito la preclusione del riesame dell'evidenza probatoria, richiamando al contempo il diverso rilievo del difetto di un valido interrogatorio o invito a presentarsi[30].

La distinzione trova il suo fondamento nella tassatività delle nullità. Per ottenere una declaratoria di invalidità non basta infatti dimostrare che la richiesta non corrispondeva alla disciplina del rito; occorre individuare una previsione speciale oppure ricondurre la violazione a una delle categorie generali dell'art. 178 c.p.p. Nel caso in cui venga in rilievo l'intervento dell'imputato, la censura deve descrivere l'atto o la garanzia omessi ed il relativo regime di deducibilità. La qualificazione non può essere desunta soltanto dalla rilevanza dell'interesse sacrificato.

Il pregiudizio allegato nella vicenda *de qua* consisteva nella perdita dell'udienza preliminare per il capo C, o per l'intero procedimento in caso di riunione indispensabile, senza che la difesa avesse ottenuto una nuova verifica delle condizioni di tale omissione. La prospettazione non presuppone che l'udienza avrebbe certamente condotto al non luogo a procedere, ma identifica l'occasione di controllo e di partecipazione della quale l'imputato lamentava la sottrazione; la sua qualificazione come nullità resta subordinata alla riconducibilità del vizio alle disposizioni codicistiche e al relativo regime di deducibilità.

La ricostruzione che riconduce l'indebita omissione dell'udienza preliminare all'art. 178, lett. c) c.p.p. valorizza proprio tale conseguenza: l'imputato sarebbe privato di una sede di intervento fuori dalle condizioni che ne consentono il sacrificio. Essa incontra tuttavia l'obiezione, accolta dalla giurisprudenza richiamata dai giudici spezzini, secondo cui il difetto riguarda una condizione del rito e non integra una nullità relativa all'intervento dell'imputato[31].

[30] Cass., Sez. II, 18 marzo 2026, dep. 29 maggio 2026, n. 19894, § 1 del Considerato in diritto. L'eccezione esaminata concerneva la diversa valutazione dell'evidenza probatoria compiuta dal g.i.p. rispetto alla fase di convalida.

[31] Per la diversa ricostruzione del vizio, ALONZI, *Di cosa parliamo*, cit., 23-25; CARBONI, *Le Sezioni Unite*, cit., §§ 9-11.

Le proposte dottrinali che contestano la preclusione differiscono anche nell'individuazione dell'atto viziato e della specie di invalidità. La loro premessa comune è che la celebrazione del dibattimento non renda irrilevante la precedente sottrazione dell'udienza preliminare; le conseguenze prospettate dipendono però dalla qualificazione giuridica della violazione.

Secondo una prima impostazione, la richiesta tardiva determina una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., perché introduce una sequenza processuale che sottrae all'imputato un'occasione difensiva fuori dalle condizioni stabilite dalla legge; il vizio della richiesta si ripercuoterebbe quindi sul decreto che dispone il giudizio immediato. Altre ricostruzioni teoretiche collocano la nullità direttamente nel provvedimento introduttivo oppure prospettano l'inammissibilità della domanda per difetto di un presupposto del rito, distinguendo tale patologia dalle violazioni delle modalità attraverso le quali il procedimento viene instaurato[32].

Le diverse qualificazioni del vizio si discostano tutte dalla soluzione delle Sezioni unite Squicciarino, ma la critica investe anche l'assimilazione fra rivalutazione dell'evidenza probatoria e verifica della tempestività: quest'ultima, quando le date siano documentate e non controverse, non richiede un nuovo esame della consistenza dell'accusa. La distinzione non attribuisce al giudice dibattimentale un potere escluso dalla giurisprudenza, ma offre un argomento per discutere la preclusione e prospettare un rimedio legislativo circoscritto ai presupposti accertabili documentalmente.

Peraltro l'iniziativa del g.i.p. soffre di un limite ulteriore. La Cassazione ha ritenuto abnorme l'«autoannullamento» del decreto già emesso anche quando il giudice intenda correggere l'inosservanza del termine previsto per il giudizio immediato custodiale. L'impossibilità di rimuovere il provvedimento dipende quindi dall'assenza di un potere di revoca previsto dalla legge, non dall'accertamento che il decreto fosse originariamente corretto ed è proprio questo limite che permette di spiegare la dichiarazione di non luogo a provvedere adottata il 2 febbraio 2026[3334].

[32] CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012, 196, n. 9.

[33] Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2016, n. 14784.

[34] Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2016, n. 14784, Considerato in diritto, § 4. La fattispecie riguardava la revoca, da parte del g.i.p., di un decreto emesso a seguito di richiesta del p.m. oltre il termine di centottanta giorni. Si tratta di uno dei precedenti richiamati nell'ordinanza del 2 febbraio 2026.

La memoria ex art. 121 c.p.p. poteva sottoporre la questione al giudice, ma non attribuirgli il potere necessario per accoglierla. La disposizione consente la presentazione di richieste scritte, senza ampliare la competenza o introdurre un'impugnazione; neppure la permanenza materiale del fascicolo presso il g.i.p. conserva il potere di rimettere in discussione l'ammissione del rito. Allo stesso modo, ragionando per analogia, la richiesta di un'udienza camerale non rende applicabile l'art. 127 c.p.p. quando il relativo procedimento non è previsto per quella decisione. Nel caso concreto, il problema della difesa non era dunque la forma impiegata per sollecitare il controllo, ma la sua proposizione dopo l'esaurimento del potere richiesto.

Occorre inoltre precisare che l'emissione del decreto non determina la cessazione di ogni funzione del g.i.p., che conserva le attribuzioni espressamente previste dalla legge per la fase successiva, anche in relazione alle richieste di riti alternativi. Si esaurisce, invece, il suo potere di controllo sull'ammissione al giudizio immediato: il giudice non può tornare a valutare i presupposti del rito attraverso la revoca del decreto, poiché la legge non gli attribuisce tale potere. È questo specifico limite, e non una generale perdita di competenza, a impedire il riesame sollecitato dalla difesa[35].

Neppure il ricorso per cassazione fondato sull'abnormità del provvedimento costituisce un rimedio generale contro il decreto. L'abnormità richiede una patologia diversa dalla semplice violazione di legge e non può essere dedotta evidenziando la sola impossibilità di ripetere il controllo sui presupposti.

Le due iniziative spezzine incontravano pertanto limiti distinti: davanti al g.i.p. mancava il potere di revocare il decreto, mentre davanti alla Corte d'assise operava la preclusione del riesame dei presupposti, non essendo stata riconosciuta la nullità dedotta. Le specifiche invalidità previste dal codice conservano i loro rimedi, ma non costituiscono una via generale per correggere ogni ammissione illegittima. Questa conclusione forzata rende ancor più decisiva la possibilità di poter interloquire prima del decreto, quando il giudice può ancora respingere la domanda.

[35] Artt. 458 e 458--*bis* c.p.p. La previsione di ulteriori attribuzioni funzionali dopo il decreto deve essere distinta da un generale potere di riesaminare l'ammissione del rito. Nel caso considerato, la contestazione dell'omicidio aggravato impone altresì di tenere conto dell'art. 438, co. 1--*bis* c.p.p. e dei limiti di accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: Corte cost., 18 novembre 2020, dep. 3 dicembre 2020, n. 260, in www.cortecostituzionale.it.

8. *Il possibile assorbimento del reato connesso.* Il g.i.p. ha infine prospettato che il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. potrebbe essere assorbito nell'omicidio alla luce degli sviluppi della prova. Il riferimento concerne il principio delle Sezioni unite sulla configurabilità del reato complesso nell'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p., quando ricorrano le condizioni che collegano l'uccisione alla condotta persecutoria nei confronti della stessa vittima. La contestazione congiunta dei due delitti non basta a produrre l'assorbimento, che richiede la verifica della specifica fattispecie aggravata e delle condizioni individuate dalla pronuncia[36].

Nel ragionamento del g.i.p. l'assorbimento costituiva un possibile esito successivo, non una qualificazione già definita al momento della richiesta di giudizio immediato. La questione difensiva rimaneva perciò riferita a un capo C formulato autonomamente, per il quale occorreva verificare le condizioni di accesso al rito e le conseguenze della connessione.

Anche se il dibattimento avesse poi condotto ad una qualificazione unitaria, tale esito non avrebbe dimostrato che il capo autonomo soddisfacesse i requisiti del giudizio immediato al momento del decreto e ciò in quanto il controllo introduttivo deve essere riferito alle imputazioni e agli elementi disponibili quando viene svolto; la possibilità che una contestazione perda autonomia nella decisione finale non sostituisce l'esame del termine e della condizione cautelare allora pertinenti.

La titolarità dell'accusa in capo al pubblico ministero non impedisce al g.i.p. di verificare le condizioni processuali della domanda, poiché tale controllo non equivale alla riformulazione dell'imputazione. La distinzione fra definizione dell'addebito e accertamento dei presupposti della sua trattazione con il rito speciale consente di rispettare la separazione delle funzioni senza rinunciare al sindacato sulle forme di esercizio dell'azione[37].

Il riferimento operato dal g.i.p. all'assorbimento non risolveva pertanto l'alternativa prospettata dalla difesa: l'autonomia del capo C imponeva

[36] Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402, Magistri, Considerato in diritto, §§ 5-8, testo in www.sistemapenale.it. Il precedente concerne l'art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p. ed il rapporto fra l'omicidio così aggravato e gli atti persecutori; non afferma l'assorbimento per il solo fatto della contestazione congiunta dei due delitti.

[37] CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, 9 ss. Il riferimento riguarda la distinzione fra formulazione dell'accusa e controllo giurisdizionale, che viene qui invocata, in termini argomentativi, al diverso snodo del giudizio immediato.

l'accertamento dei requisiti del rito e, in loro assenza, la valutazione della separazione o della riunione indispensabile ai sensi dell'art. 453, co. 2 c.p.p. Affidare la giustificazione del percorso ad un possibile esito del dibattimento avrebbe invece rinviato al merito una verifica che doveva precedere la sua instaurazione.

9. *Accelerazione e partecipazione difensiva: indicazioni dal confronto comparato.* La questione emersa dalla vicenda in analisi consiste nell'effetto congiunto dell'assenza di una replica garantita alla richiesta di rito alternativo e della preclusione del controllo successivo. Il confronto con altri ordinamenti giuridici permette di verificare come queste esigenze possano essere diversamente coordinate: una decisione introduttiva stabile può essere preceduta da un intervento informato della difesa, mentre una semplificazione iniziale può essere accompagnata da un rimedio successivo. L'analisi comparata offre così elementi per discutere quali garanzie possano rendere concretamente eccepibile la scelta del percorso processuale.
La comparazione richiede di distinguere i controlli ordinari sull'accusa dalle procedure accelerate, differenti per presupposti, competenze e gravità dei reati. Gli istituti stranieri non sono equivalenti al giudizio immediato italiano, ma consentono di esaminare la collocazione della partecipazione difensiva e dei rimedi rispetto alla decisione che conduce al dibattimento. La vicenda omicidiaria richiede, in particolare, di considerare autonomamente i modelli previsti per la materia criminale rispetto a quelli destinati alla trattazione semplificata dei reati meno gravi.
Nel sistema tedesco, lo *Zwischenverfahren* colloca tra l'esercizio dell'azione penale ed il dibattimento una fase di controllo nella quale l'imputato dispone di una possibilità espressa di intervento. Infatti il § 201 StPO prevede la comunicazione dell'atto di accusa e l'assegnazione di un termine per formulare obiezioni all'apertura del giudizio e richiedere l'assunzione di singole prove prima della decisione. L'inoppugnabilità del provvedimento di apertura, stabilita dal § 210, co. 1 StPO, si inserisce dunque in una sequenza che assicura preventivamente la conoscenza dell'accusa e la possibilità di contestarne

l'ammissione al giudizio[38]. La disciplina non elimina, peraltro, il problema dell'effettività del vaglio nei termini che seguono.
La dottrina tedesca ha infatti denunciato il rischio che il controllo intermedio si riduca ad un adempimento routinario e ha proposto di rafforzarlo attraverso un momento obbligatorio di discussione oppure mediante un rimedio avverso la decisione di apertura. La critica è significativa anche per il tema qui affrontato: la previsione di un filtro giudiziale non basta a garantirne la consistenza, mentre la partecipazione dell'imputato può concorrere a impedirne la trasformazione in una mera ratifica dell'iniziativa accusatoria[39].
Il procedimento accelerato tedesco consente, nei casi meno complessi o caratterizzati da un quadro probatorio chiaro, la trattazione diretta in dibattimento senza una distinta decisione di apertura. La semplificazione opera in un ambito nel quale non può essere inflitta una pena detentiva superiore ad un anno e il giudice può rifiutare la trattazione accelerata anche durante il dibattimento, sino alla sentenza. La verifica dell'adeguatezza del procedimento non si esaurisce quindi nella determinazione iniziale[40].
In Francia, nella materia *correctionnelle*, l'art. 393 c.p.p., consente al difensore di consultare il fascicolo e di presentare osservazioni anche sull'insufficienza dell'indagine, sulla necessità di ulteriori atti e sulle modalità di esercizio dell'azione penale. Alla scelta della *comparution immédiate* si accompagna inoltre la regola per cui la celebrazione del giudizio nello stesso giorno richiede l'accordo dell'imputato, raccolto in presenza del suo difensore. Tale accordo riguarda l'immediatezza della trattazione, senza attribuire alla difesa un potere generale di veto sull'esercizio dell'azione.
La dottrina francese ha evidenziato i limiti pratici di tale interlocuzione, poiché il procuratore conserva il potere di orientare il procedimento e non è vincolato dalle osservazioni difensive. Il modello offre dunque un'occasione

[38] §§ 201, 202, 203 e 210, co. 1, *Strafprozessordnung*. Il § 201 prevede la comunicazione dell'*Anklageschrift* e il termine per obiezioni e richieste istruttorie anteriori all'apertura; il § 210 esclude l'impugnazione del provvedimento di apertura da parte dell'imputato. www.gesetze-im-internet.de.
[39] VORMBAUM, *Effektive Kontrolle oder überflüssige Schreibarbeit? Kritik des strafprozessualen Zwischenverfahrens und Möglichkeiten seiner Reform*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 2015, 6, 328–335, spec. 329–330 e 332–335. L'Autore distingue il rafforzamento della funzione di controllo dalla mera accelerazione del procedimento e propone un momento obbligatorio di discussione o l'introduzione di un'impugnazione contro l'apertura.
[40] §§ 417–419 StPO, spec. § 418 co. 1, sull'assenza di una distinta decisione di apertura e § 419 co. 1–3, sul limite della pena e sul rifiuto della trattazione accelerata, possibile anche durante il dibattimento sino alla sentenza.

per discutere la scelta, anche se la sua previsione non basta a dimostrare che il contributo della difesa incida effettivamente sull'esito[41].
Il requisito dell'effettività emerge anche nella sentenza della Chambre criminelle del 9 marzo 2022, relativa alla consultazione del fascicolo consegnato su supporto digitale. La Corte ha ritenuto insufficiente la consegna quando mancassero gli strumenti necessari per leggere gli atti, collegando l'accesso al tempo e alle facilitazioni richiesti per preparare la difesa. Il precedente riguarda la fruibilità del materiale, non un controllo sulla scelta del rito, ma mostra perché una facoltà formalmente riconosciuta debba essere valutata nelle condizioni concrete del suo esercizio[42].
Per la materia criminale, più vicina alla vicenda di omicidio dalla quale muovono queste riflessioni, il modello francese presenta invece un'istruzione preparatoria obbligatoria, la cui conclusione è preceduta da una comunicazione alle parti e da termini per eventuali osservazioni scritte, anche complementari rispetto alle requisitorie ricevute. Peraltro, la conseguente decisione di *mise en accusation* è suscettibile di appello da parte dell'imputato.
Nel modello criminale francese, dunque, la difesa può rappresentare le proprie ragioni prima della decisione che conduce al giudizio e può successivamente impugnarla. Il dato rilevante per la vicenda italiana è la combinazione di due occasioni di controllo, che evita di affidare l'intera garanzia a una decisione iniziale non preceduta da una replica specifica[43].
Anche l'esperienza spagnola mostra che rapidità e partecipazione non sono necessariamente incompatibili. Nei *juicios rápidos*, gli artt. 798 e 800 LECrim prevedono l'audizione delle parti sulla prosecuzione del procedimento e sull'apertura del giudizio orale oppure sul *sobreseimiento*. Nel procedimento davanti al *Tribunal del jurado*, rilevante anche per i delitti di omicidio

[41] Artt. 393, 397 e 397-1 CPP. Per una lettura critica dell'interlocuzione difensiva nella scelta della *comparution immédiate*, MOLIN-SAYN, *Regards croisés sur la procédure de comparution immédiate à Lyon*, in *Archives de politique criminelle*, 2015, 37, 123-134, spec. §§ 13-18. Il contributo evidenzia il permanere del potere di orientamento del *parquet* anche dopo la previsione delle osservazioni difensive. www.legifrance.gouv.fr.
[42] Cour de cassation, chambre criminelle, 9 marzo 2022, pourvoi n. 21-82.580, pubblicata nel *Bulletin*, ECLI:FR:CCASS:2022:CR00287, §§ 5-8. La decisione censura il mancato accesso effettivo al fascicolo consegnato su CD-ROM senza il materiale necessario alla sua lettura, richiamando gli artt. 393 CPP e 6, § 3, C.E.D.U.. Légifrance.
[43] Artt. 79, 175, 181 e 186 CPP. Il richiamo riguarda il percorso dell'istruzione criminale e le garanzie che precedono e seguono la *mise en accusation*, da distinguere dalla *comparution immédiate* della materia *correctionnelle*. www.legifrance.gouv.fr.

attribuiti alla sua competenza, è prevista un'udienza preliminare alla quale può rinunciarsi per iniziativa della difesa di tutti gli accusati. In entrambi i percorsi, l'inoppugnabilità della decisione di apertura convive con una possibilità di interlocuzione anteriore[44].

L'ordinamento spagnolo offre anche un precedente costituzionale sui limiti della partecipazione nella fase di preparazione del giudizio: la STC 186/1990, riferita al procedimento *abreviado*, ha respinto la censura valorizzando le possibilità difensive anteriori e la struttura complessiva della sequenza[45].

In Inghilterra e Galles, infine, al trasferimento alla Crown court mediante il *sending for trial* può seguire un'iniziativa dell'imputato diretta al *dismissal* di uno o più capi di incolpazione. Il rimedio, disciplinato dalla Schedule 3 del Crime and Disorder Act 1998 e dalle Criminal Procedure Rules, deve precedere l'*arraignment* e permette un controllo sulla sufficienza delle prove dell'accusa. Nel caso *R v Thompson and Hanson*, la Court of appeal ha richiamato la corrispondenza del relativo criterio con il *Galbraith test* applicabile alla richiesta di *no case to answer*. Questo meccanismo mostra che la semplificazione del trasferimento al giudice del processo può accompagnarsi ad un controllo successivo attivabile dalla difesa prima della trattazione del merito[46].

Le esperienze considerate attestano, pur nella diversità degli istituti, la possibilità di collocare le garanzie in momenti differenti del procedimento. La partecipazione anteriore assume rilievo quando la decisione di apertura non è impugnabile, mentre un rimedio successivo può rendere controllabile

[44] Artt. 798 e 800 LECrim; artt. 1 e 29–32 della Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del jurado. In particolare, l'art. 30 co. 2, richiede la rinuncia della difesa di tutti gli accusati per omettere l'udienza preliminare; l'art. 32 co. 2, stabilisce l'inoppugnabilità dell'apertura, facendo salve le questioni dell'art. 36. www.boe.es.

[45] Tribunal constitucional, STC 186/1990, 15 novembre 1990, *fundamentos jurídicos* 5, 7 e 8. La questione, concernente l'allora art. 790.1 LECrim, è stata respinta: il precedente valorizza le possibilità difensive anteriori e la lettura sistematica del procedimento, senza affermare la necessità di un'identica partecipazione delle parti in ogni passaggio.

[46] Schedule 3, paragraph 2, Crime and Disorder Act 1998; Criminal Procedure Rules, rule 3.20. Court of appeal, Criminal division, *R v Thompson and Hanson*, 22 novembre 2006, [2006] EWCA Crim 2849, spec. § 6. La questione principale decisa riguardava l'ammissibilità dell'impugnazione della pubblica accusa contro il *dismissal*; il § 6 descrive il criterio del controllo e il suo rapporto con il *Galbraith test*. Per la disciplina operativa, Crown Prosecution Service, *Drafting the Indictment*, sezione *Application to dismiss offence sent for trial.*

un'introduzione al dibattimento semplificata prima dell'accertamento della responsabilità.
La comparazione disvela, in ultima analisi, che l'esigenza di celerità non dimostra, di per sé, la necessità di escludere entrambe le occasioni di intervento difensivo, rendendo ancora più palese l'oggetto della critica alla disciplina italiana, circa l'effetto cumulativo della mancata comunicazione preventiva e della preclusione del controllo dopo il decreto.

10. *Una garanzia da collocare prima della preclusione.* La ricostruzione del caso consente di individuare il punto sul quale intervenire: il 30 gennaio la difesa poteva presentare una memoria, ma non ottenere dal g.i.p. la riapertura del controllo; il 30 marzo poteva eccepire una nullità, ma la Corte d'assise ha escluso che la tardività e la posizione del capo connesso consentissero il riesame. La facoltà di formulare rilievi non si è quindi tradotta in una possibilità di incidere sulla decisione di omettere l'udienza preliminare.
Questa conclusione distingue la ricostruzione dei rimedi riconosciuti dalla giurisprudenza dalla valutazione della loro adeguatezza. Il fatto che le ordinanze seguano l'orientamento preclusivo non esaurisce l'ermeneutica sulle garanzie: occorre stabilire come la difesa possa rappresentare i propri rilievi nel momento in cui il giudice dispone ancora del potere di valutarli. Le possibilità riconducibili agli strumenti già previsti devono essere, a loro volta, separate dagli interventi riservati al legislatore.
Nella disciplina vigente, il g.i.p. deve poter esaminare il materiale difensivo ritualmente presentato e pertinente alla richiesta. Una memoria che documenti le iscrizioni, distingua i titoli cautelari e chiarisca la posizione del reato connesso può sollecitare verifiche processuali diverse dalla rivalutazione dell'accusa; la difesa dovrebbe quindi formulare tali questioni in modo preciso, affinché il giudice possa affrontarle prima del decreto. Epperò questo intervento difensivo mirato non risolve l'assenza di una comunicazione preventiva: non si può imporre al difensore di anticipare ogni futura richiesta della procura né trasformare, senza base normativa, il termine per la decisione del g.i.p. in un intervallo minimo garantito alla difesa.
De iure condendo, la comunicazione della richiesta alla difesa, l'accesso agli atti rilevanti ed un breve termine per osservazioni potrebbero collocare l'interlocuzione prima della consumazione del potere del g.i.p.. L'intervento dovrebbe coordinare tale termine con l'art. 455 c.p.p. e definire le conse-

guenze delle violazioni, affinché il nuovo passaggio non rimanga privo di effetti. Un contraddittorio scritto sui presupposti contestati, con discussione orale soltanto quando necessaria, consentirebbe di verificare le ragioni dell'omissione senza riprodurre integralmente l'udienza preliminare.
L'utilità della proposta emerge dalle questioni dedotte nella vicenda esaminata: il termine pertinente al capo C, la natura non custodiale della misura e l'alternativa fra separazione e riunione avrebbero potuto essere discussi prima dell'accoglimento della domanda. Un intervento circoscritto a tali profili potrebbe concorrere a prevenire errori nell'ammissione, sicché la sua incidenza temporale dovrebbe essere valutata insieme alla funzione di controllo che renderebbe effettivamente esercitabile.
Alla previsione dell'interlocuzione dovrebbe accompagnarsi, nella proposta di riforma, una motivazione sintetica sulle questioni controverse. Il giudice non dovrebbe anticipare un giudizio di responsabilità, ma spiegare il fondamento temporale e cautelare dell'accesso al rito e, quando contestata, la ragione della trattazione unitaria. Nel caso esaminato, ciò avrebbe reso conoscibile la risposta alla diversa posizione del capo C prima del consolidamento della scelta, senza attribuire alla motivazione del decreto un contenuto probatorio estraneo alla sua funzione[47].
L'introduzione di un rimedio successivo richiederebbe una distinta previsione legislativa, circoscritta, ove ritenuto opportuno, a requisiti documentabili quali le date rilevanti e la riferibilità del titolo custodiale alla singola imputazione. La disciplina dovrebbe individuare termini brevi, il giudice competente e conseguenze differenziate, considerando anche le altre contestazioni e la posizione delle persone offese. La verifica di tali condizioni non imporrebbe necessariamente la rinnovazione dell'apprezzamento sull'evidenza probatoria e potrebbe consentire la correzione di errori specifici prima della decisione di merito.
Anche la prospettiva costituzionale richiede di individuare il problema con precisione. Non si tratta di postulare un diritto generalizzato all'udienza preliminare, ma di valutare se la combinazione fra assenza di replica garantita e preclusione del controllo successivo assicuri una partecipazione adeguata alla decisione sul percorso processuale. Gli artt. 24 e 111 Cost. offrono i parame-

[47] Si tratta di una proposta di modifica della disciplina positiva che tiene conto del fatto che il rinvio dell'art. 456 co. 1 c.p.p. all'art. 429 c.p.p. oggi non configura un obbligo generalizzato di motivazione analitica del decreto sui presupposti del rito.

tri interni di tale valutazione, mentre l'art. 6 C.E.D.U. richiede di considerare l'equità complessiva e le possibilità concrete di difesa. Un'eventuale questione incidentale dovrebbe specificare le disposizioni censurate, la rilevanza nel giudizio e la soluzione richiesta, confrontandosi con i precedenti e con la pluralità degli interventi possibili.

La vicenda spezzina evidenzia, in conclusione, perché la tutela debba essere collocata nel momento in cui può produrre un risultato effettivo. La difesa contestava l'omissione del controllo preliminare per il delitto di atti persecutori, ma le iniziative successive al decreto non hanno consentito una nuova decisione su tale questione. La pienezza delle prerogative probatorie nella fase di merito non restituisce l'occasione di intervento perduta, poiché le due garanzie concernono oggetti e conseguenze differenti.

La concentrazione del controllo in un momento destinato ad esaurirsi con l'adozione del decreto rende pertanto necessaria, nella prospettiva qui sostenuta, un'interlocuzione anteriore capace di concorrere alla formazione della decisione. Il diritto di difesa risulta altrimenti menomato nella sua dimensione partecipativa, poiché l'imputato può rappresentare le proprie ragioni quando esse non consentono più il controllo, senza disporre di un'occasione garantita per sottoporle al giudice nel momento ancora utile. L'effettività del sindacato sulle forme di esercizio dell'azione richiede invece che la stabilità del provvedimento non sia conseguita al prezzo dell'irrilevanza del contributo difensivo.

La questione assume particolare rilievo quando, come nel caso di specie, l'imputazione espone l'accusato alla pena perpetua ed un interrogativo sorge spontaneo: per quale ragione l'ordinamento dovrebbe sottrargli una fase destinata al controllo dell'accusa senza assicurargli un'effettiva possibilità di discutere le condizioni che ne consentono l'omissione?